

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

Art. 20 Articolo 20

Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato [742 c.p.c.].

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario [20 lett. a) L.T.].

Note

L'annotazione d'ufficio della revoca del certificato produce l'effetto di rendere inopponibile dai terzi l'ignoranza del fatto: l'acquisto del terzo potrà considerarsi salvo solo se iscritto a carico dell'erede apparente (munito di certificato revocato) prima dell'annotazione della revoca disposta d'ufficio.